



COMUNICATO UFFICIALE N. 20
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 1/AA al n. 5/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1162 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Massimiliano GUZZINI, e della società US RECANATESE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Massimiliano GUZZINI, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S. RECANATESE A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, in data 30.04.2026 successivamente all'avvenuta pubblicazione del dispositivo della decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare riguardo al deferimento a carico della società S.S. Chieti FC 1922 Srl, attraverso una missiva redatta su carta intestata della Società e da esso stesso sottoscritta quale firmatario così da attribuirsi la diretta paternità ed inviata a mezzo mail (dall'indirizzo di posta elettronica ordinaria segreteria.generale@usrecanatese.eu) a tutte le società partecipanti al Campionato di Serie D, espresso pubblicamente giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione propri, sia, del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, sia, del Dipartimento Interregionale e per l'effetto e più in generale dei suoi componenti persone fisiche tutti. Con le aggravanti di cui al comma 4 lett. b) e c) dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva;

US RECANATESE ASD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per il menzionato comportamento ascrivibile al predetto Sig. Massimiliano Guzzini nella propria qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente della società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Massimiliano GUZZINI,
 - Società US RECANATESE ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimiliano Guzzini;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Massimiliano GUZZINI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società US RECANATESE ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 814 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Gaetano CASTELLANO, e della società ASD VIRTUS SECONDIGLIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gaetano CASTELLANO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Secondigliano, in violazione:

a) degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Secondigliano, sottoscritto e trasmesso la richiesta di tesseramento del calciatore sig. Luigi De Matteo nonostante quest'ultimo nella stagione sportiva 2025 - 2026 fosse stato già tesserato per le società A.S.D Calcio Campagna, A.S.D. Pol. Vitulano ed A.S.R. Rinascita Afragola, ed avesse sottoscritto un contratto di lavoro sportivo con la società A.S.D. Pol. Vitulano;

b) degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Luigi De Matteo, nonostante quest'ultimo fosse privo di regolare tesseramento, di partecipare nella fila della squadra schierata dalla Virtus Secondigliano alle gare New Virtus Partenope - Virtus Secondigliano del 18.1.2026, Virtus Secondigliano - Real Secondigliano del 25.1.2026 e Napoli Est - Virtus Secondigliano dell'1.2.2026, tutte valevoli per il girone A del campionato di Terza Categoria;

c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare New Virtus Partenope - Virtus Secondigliano del 18.1.2026, Virtus Secondigliano - Real Secondigliano del 25.1.2026 e Napoli Est - Virtus Secondigliano dell'1.2.2026, tutte valevoli per il girone A del campionato di Terza Categoria, sottoscritto le distinte di gara delle squadre schierate dalla società A.S.D. Virtus Secondigliano consegnate agli arbitri nelle quali è indicato il nominativo calciatore sig. Luigi De Matteo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

ASD VIRTUS SECONDIGLIANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Gaetano Castellano ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Luigi De Matteo ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Gaetano CASTELLANO,
 - Società ASD VIRTUS SECONDIGLIANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gaetano Castellano;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Gaetano CASTELLANO,
 - 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2026/2027 nel campionato nel quale si iscriverà ed € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD VIRTUS SECONDIGLIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 802 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Enzo Francesco BATTISTELLA, Diego FINARDI, Andrea GIOLLA, Mauro BERTOGLIO, Patrizia FACCHINI, Simona TOSI e della società ASD PONTEVECCHIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Enzo Francesco BATTISTELLA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pontevecchio, in violazione:

A) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, comma 2 lett. e) ed f), del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, consentito e comunque non impedito alla dirigente sig.ra Patrizia Facchini di accedere all'interno dello spogliatoio per assistere alle operazioni di vestizione dei giovani atleti minorenni della squadra categoria Pulcini della A.S.D. Pontevecchio in occasione delle gare e degli allenamenti in tal modo omettendo di garantire, anche in virtù dei doveri derivanti al suo ruolo, una sorveglianza conforme al principio di separazione per sesso funzionale a tutelare la dignità e la riservatezza dei minori tesserati per la società dallo stesso rappresentata;

B) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 39, comma 1 lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, consentito e comunque non impedito al dirigente sig. Andrea Giolla di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda in occasione degli allenamenti della squadra categoria Pulcini della società dallo stesso rappresentata, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico; nonché ancora per avere lo stesso consentito e comunque non impedito al dirigente sig. Mauro Bertoglio di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra categoria Pulcini in occasione della seduta preparatoria di allenamento del 28.1.2026, sebbene anch'egli non fosse in possesso della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico;

Diego FINARDI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pontevecchio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 39, comma 1 lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra categoria Pulcini della A.S.D. Pontevecchio in occasione delle sedute preparatorie di allenamento; tanto sebbene lo stesso fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;

Andrea GIOLLA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pontevecchio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 39, comma 1 lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra militante nella

categoria Pulcini della A.S.D. Pontevecchio in occasione delle sedute preparatorie di allenamento; tanto sebbene lo stesso fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;

Mauro BERTOGLIO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pontevecchio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 39, comma 1 lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra categoria Pulcini della A.S.D. Pontevecchio in occasione della seduta preparatoria di allenamento del 28.1.2026; tanto sebbene lo stesso fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;

Patrizia FACCHINI, all'epoca dei fatti dirigente tesserata per la società A.S.D. Pontevecchio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, comma 2 lett. e) ed f), del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. per avere la stessa, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, manifestato un evidente trascuratezza dei bisogni morali ed emotivi dei giovani tesserati per la A.S.D. Pontevecchio assistendoli personalmente in occasione delle operazioni di vestizione all'interno dello spogliatoio in occasione della gare e degli allenamenti; in tal modo omettendo di fornire una sorveglianza conforme al principio di separazione per sesso, funzionale a tutelarne la dignità e la riservatezza;

Simona TOSI, all'epoca dei fatti dirigente e Responsabile del Safeguarding della società A.S.D. Pontevecchio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, comma 2 lett. e) ed f), ed 11, comma 1, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C., per avere la stessa, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, trascurato di garantire un'adeguata protezione del benessere morale ed emotivo dei giovani atleti tesserati per la A.S.D. Pontevecchio, omettendo di predisporre misure di sorveglianza conformi al principio di separazione per sesso funzionali a tutelare la dignità e la riservatezza dei calciatori militanti nella categoria Pulcini durante le operazioni di vestizione all'interno dello spogliatoio in occasione delle gare e degli allenamenti;

ASD PONTEVECCHIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Enzo Francesco Battistella, Diego Finardi, Andrea Giolla, Mauro Bertoglio, Patrizia Facchini e Simona Tosi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Enzo Francesco BATTISTELLA,
 - Sig. Diego FINARDI,
 - Sig. Andrea GIOLLA,
 - Sig. Mauro BERTOGLIO,
 - Sig.ra Patrizia FACCHINI,
 - Sig.ra Simona TOSI,
 - Società ASD PONTEVECCHIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Enzo Francesco BATTISTELLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Enzo Francesco BATTISTELLA,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Diego FINARDI,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Andrea GIOLLA,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mauro BERTOGLIO,
 - 1 (uno) mese di inibizione per la Sig.ra Patrizia FACCHINI,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Simona TOSI,
 - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD PONTEVECCHIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 772 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Carlo MARINARO, Mauro FRIZZARIN e della società WOMEN CALCIO PADOVA SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Carlo MARINARO, allenatore UEFA B all'epoca dei fatti tesserato per la società Women Calcio Padova S.S.D.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dal Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 25 del 10.7.2025, per avere lo stesso, nel corso della corrente stagione sportiva 2025-2026, svolto l'attività di tecnico tesserato quale responsabile della prima squadra dapprima, dal 22.8.2025 al 30.12.2025, nell'interesse della società Cittadella Women S.S.D.A.R.L. e, successivamente, dal 9.1.2026 all'attualità, nell'interesse della società Women Calcio Padova S.S.D.R.L., entrambe partecipanti al girone unico del campionato di Eccellenza di Calcio Femminile della stagione sportiva 2025-2026 del Comitato Regionale Veneto della L.N.D.;

Mauro FRIZZARIN, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società Women Calcio Padova S.S.D.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., dall'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 25 del 10.7.2025, per avere lo stesso, quale amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società Women Calcio Padova S.S.D.R.L., consentito e comunque non impedito che il sig. Carlo Marinaro, nel corso della corrente stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 9.1.2026 all'attualità, svolgesse l'attività di tecnico tesserato quale responsabile della prima squadra della società Women Calcio Padova S.S.D.R.L., sebbene il medesimo sig. Marinaro avesse in precedenza svolto, nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 22.8.2025 al 30.12.2025, l'attività di tecnico tesserato quale responsabile della prima squadra della società Cittadella Women S.S.D.A.R.L., partecipante, al pari della predetta società Women Calcio Padova S.S.D.R.L., al girone unico del campionato di Eccellenza di Calcio Femminile della stagione sportiva 2025-2026 del Comitato Regionale Veneto della L.N.D.;

WOMEN CALCIO PADOVA SSD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Mauro Frizzarin e Carlo Marinaro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Carlo MARINARO,
 - Sig. Mauro FRIZZARIN,

- Società WOMEN CALCIO PADOVA SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mauro Frizzarin;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 20 (venti) giorni di squalifica per il Sig. Carlo MARINARO,
 - 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Mauro FRIZZARIN,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società WOMEN CALCIO PADOVA SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 779 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio CARLI, Natalia PANE e della società SSD MIRACOLI FOOTBALL CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giorgio CARLI, allenatore UEFA B, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale all'interno e nell'interesse della società Miracoli F.C. nel mese di settembre 2025 e soggetto successivamente tesserato per la società O.M.C. Roma a far data dal 3.10.2025, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in mancanza di un valido tesseramento per la società Miracoli F.C. nella stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra Under 17 della predetta società Miracoli F.C., partecipando attivamente alla conduzione tecnica degli allenamenti per una settimana nel mese di settembre 2025, e per essersi successivamente tesserato in data 3.10.2025 per la società O.M.C. Roma, avendo dunque svolto attività per più di una società nel corso della medesima stagione sportiva;

Natalia PANE, presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Miracoli F.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere la stessa consentito e comunque non impedito che il sig. Giorgio Carli, in mancanza di un valido tesseramento per la società Miracoli F.C. nella stagione sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra Under 17 della predetta società, partecipando attivamente alla conduzione tecnica degli allenamenti per una settimana nel mese di settembre 2025;

SSD MIRACOLI FOOTBALL CLUB, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, era tesserata la sig.ra Natalia Pane e per la quale il sig. Giorgio Carli ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nel mese di settembre 2025;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giorgio CARLI,
 - Sig.ra Natalia PANE,
 - Società SSD MIRACOLI FOOTBALL CLUB, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Natalia Pane;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Giorgio CARLI,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Natalia PANE,
 - € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società SSD MIRACOLI FOOTBALL CLUB;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò